

STATUTO

Approvato in data -26 settembre 2016

In vigore dal 27 settembre 2016



INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE	pag.	V
ART. 2 - FINALITÀ	«	V
ART. 3 - ATTIVITÀ	«	V
ART. 4 - CONFERIMENTO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	«	VI
ART. 5 - TIPI DI SOCI/E	«	VI
ART. 6 - SOCI/E ORDINARI/E	«	VII
ART. 7 - SOCI/E ONORARI/E	«	VIII
ART. 8 - SOCI/E SOSTENITORI/TRICI	«	VIII

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE	«	VIII
ART. 10 - ORGANI E ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE	«	IX
ART. 11 - COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI/LLE SOCI/E	«	IX
ART. 12 - FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI/LLE SOCI/E	«	X
ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO	«	X
ART. 14 - FUNZIONI E ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	«	XI
ART. 15 - SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	«	XII
ART. 16 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	«	XII
ART. 17 - PRESIDENTE	«	XIII
ART. 18 - VICE PRESIDENTE	«	XIII
ART. 19 - TESORIERE	«	XIII
ART. 20 - SEZIONI	«	XIV
ART. 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI	«	XV
ART. 22 - PRESIDENTE ONORARIO/A	«	XV
ART. 23 - CONSIGLIO DEI SAGGI/E	«	XVI
ART. 24 - PRESIDENTE DELLA CONSULTA DELLA RICERCA	«	XVI
ART. 25 - CONSULTA DELLA RICERCA	«	XVI
ART. 26 - UFFICIO DI SEGRETERIA	«	XVII

TITOLO III – NORME SULLE ENTRATE E SUL PATRIMONIO

ART. 27 - ENTRATE	«	XVIII
ART. 28 - AVANZI DI GESTIONE	«	XVIII
ART. 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	«	XVIII
ART. 30 - MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO	«	XIX
ART. 31 - NORME TRANSITORIE	«	XIX
ART. 32 - RINVIO	«	XIX

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 (Denominazione e sede dell'Associazione)

1. L'Associazione Italiana di Sociologia (AIS) è un'associazione scientifico-culturale senza fini di lucro, regolata dalla normativa vigente e da quanto stabilito nel presente Statuto.
2. La sede legale dell'AIS è a Roma, in via Salaria 113, presso l'Università "La Sapienza".

Articolo 2 (Finalità)

1. L'AIS persegue i seguenti scopi statutari, promuovendo e valorizzando:
 - a) in Italia e all'estero, la ricerca e l'insegnamento delle discipline sociologiche nelle Università come in ogni altro luogo, impresa o istituzione, nonché la professione del sociologo;
 - b) le tradizioni sociologiche come insiemi di saperi umanistici e scientifici finalizzati a incontrarsi con i saperi delle altre scienze sociali;
 - c) l'incontro tra la pluralità degli orientamenti teorici e dei paradigmi scientifici, nonché l'interdisciplinarietà della ricerca;
 - d) la internazionalizzazione della ricerca, delle conoscenze e dei saperi acquisiti e acquisibili dalle discipline sociologiche;
 - e) il sapere sociologico applicato alla vita delle comunità e delle loro istituzioni politiche, sociali e culturali e, in generale, il miglioramento delle politiche pubbliche e della qualità della vita dei cittadini.

Articolo 3 (Attività)

1. L'AIS persegue le finalità di cui all'articolo 2 realizzando le seguenti attività:
 - a) favorisce lo sviluppo degli interessi scientifici, culturali e professionali dei/le Soci/e;
 - b) favorisce la costituzione, la diffusione e il coordinamento di istituzioni, comitati, gruppi di lavoro utili allo sviluppo della ricerca;
 - c) favorisce la diffusione e il consolidamento di buone pratiche di valutazione dei prodotti della disciplina nelle riviste, nelle collane editoriali, nei convegni e nelle istituzioni interessate;

- d) valorizza la formazione universitaria e post-universitaria, agevola la istituzione di Scuole di Alta Formazione, nonché altre iniziative di formazione qualificata;
- e) promuove e cura pubblicazioni editoriali scientifiche;
- f) promuove e organizza incontri e conferenze, seminari e convegni, a carattere locale, nazionale e internazionale;
- g) promuove e tutela l'osservanza delle norme di deontologia professionale da parte dei/le propri/e Soci/e anche attraverso l'adozione del Codice Deontologico, che deve contenere norme di riferimento, sanzioni e indicazioni circa gli Organi e gli Organismi societari preposti all'adozione di provvedimenti disciplinari, nonché le forme di difesa di cui possono avvalersi i soggetti sottoposti a provvedimenti disciplinari;
- h) istituisce e promuove rapporti con Società e Associazioni nazionali e internazionali che si propongono fini analoghi o che operano nello stesso campo.

Articolo 4 (Conferimento e perdita della qualifica di Socio/a)

1. La qualifica di Socio/a è conferita dal Consiglio Direttivo, sulla base della domanda dell'interessato/a, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.
2. La qualifica di Socio/a si perde con le dimissioni, con il venir meno del pagamento delle quote sociali oppure per indegnità accertata dal Collegio dei Probiviri.
3. Le dimissioni da Socio/a devono essere comunicate per iscritto e producono effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state presentate.
4. È escluso dall' AIS il/la Socio/a che presenta dichiarazioni non veritiere, svolge attività in contrasto con gli scopi sociali, compie dichiarazioni o dà vita a comportamenti incompatibili con la ratio dello Statuto, si rende colpevole d'indegnità o viola in modo grave le norme del Codice Deontologico.
5. L'esclusione dalla Associazione, ai sensi del precedente comma 4, avviene con provvedimento del Consiglio Direttivo, che dà effettività alla pronuncia del Collegio dei Probiviri nei confronti del Socio a cui è stata comminata la relativa sanzione disciplinare.

Articolo 5 (Tipi di Soci/e)

1. I/le Soci/e dell' AIS possono essere individuali o collettivi/e.
2. Possono essere Soci/e individuali:
 - a) i/le docenti e ricercatori/trici universitari/e in materie sociologiche, in ruolo o collocati/e a riposo;
 - b) gli/le studiosi/e di discipline sociologiche non inseriti/e stabilmente in ambito accademico;



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA

- c) gli/le studiosi/e di discipline non sociologiche e i/le professionisti/e con interessi di ricerca in area sociologica;
 - d) i/le Soci/e Sostenitori/trici.
3. Possono essere Soci collettivi:
- a) i Dipartimenti e gli Istituti universitari, italiani o esteri, cui afferiscono discipline sociologiche;
 - b) gli Enti di ricerca, le Imprese e le Istituzioni ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo;
 - c) i/le Soci/e Sostenitori/trici.
2. I Soci collettivi partecipano a tutte le attività sociali tramite un/a loro rappresentante regolarmente nominato/a a tale scopo, la cui nomina sia pervenuta al Consiglio Direttivo.
3. I/le Soci/e dell'AIS si suddividono nei seguenti tipi:
- Ordinari/e;
 - Onorari/e;
 - Sostenitori/trici.
4. Tutti i/le Soci/e assumono gli obblighi previsti dallo Statuto e s'impegnano a perseguire le finalità della Associazione attenendosi, in particolare, alle norme del Codice Deontologico.

Articolo 6 (Soci/e Ordinari/e)

1. Possono essere Soci/e Ordinari/e:
 - a) i/le docenti ed i/le ricercatori/trici in ruolo o collocati/e a riposo, titolari, o ex titolari, di insegnamenti in materie sociologiche, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato;
 - b) gli/le studiosi/e di materie sociologiche non inseriti/e stabilmente nell'ambito accademico, ovvero coloro che, in materie sociologiche o affini, siano iscritti/e ad un corso o ad una scuola di dottorato o abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca; coloro che, in discipline sociologiche, risultino titolari di borse, assegni di ricerca, contratti di insegnamento o di ricerca nelle Università;
 - c) i/le docenti di scuole medie superiori, i/le ricercatori/trici inquadrati/e in discipline non sociologiche o i/le professionisti/e che abbiano maturato interessi di ricerca in area sociologica, i/le ricercatori/trici degli enti pubblici e privati di ricerca che operano nel campo dell'analisi sociale.
2. La qualifica di Socio/a Ordinario/a è attribuita dal Consiglio Direttivo, previa valutazione della domanda di ammissione e verifica dei requisiti richiesti.
3. Sono, di diritto, Soci/e Ordinari/e tutti i/le *past presidents* dell'Associazione; per essi/e è prevista l'esenzione del pagamento delle quote sociali.

Articolo 7 (Soci/e Onorari/e)

1. I/le Soci/e Onorari/e sono cittadini/e italiani/e o stranieri/e che il Consiglio Direttivo riconosce come particolarmente encomiabili per meriti scientifici o istituzionali e che hanno contribuito con la loro attività allo sviluppo della disciplina e/o dell'AIS.
2. I/le Soci/e Onorari/e godono degli stessi diritti e doveri dei/le Soci/e Ordinari/e ma non sono tenuti/e al pagamento delle quote sociali.
3. Il Consiglio Direttivo nomina, tra essi/e, due membri che andranno a far parte del Consiglio dei Saggi/e.

Articolo 8 (Soci/e Sostenitori/trici)

1. I/le Soci/e Sostenitori/trici possono essere individuali o collettivi. Si tratta di persone fisiche o giuridiche che - previa accettazione del Consiglio Direttivo - danno un contributo ai bilanci dell'AIS, anche mediante apposite convenzioni pluriennali.
2. I/le Soci/e Sostenitori/trici, se individuali, partecipano direttamente alle attività dell'Associazione, se collettivi, partecipano alle attività sociali mediante un/a loro rappresentante, la cui nomina sia pervenuta al Consiglio Direttivo. Qualora il/la rappresentante del/la Socio/a Sostenitore/trice sia già un/a Socio/a Ordinario/a, quest'ultimo/a ha la capacità di esprimere un doppio voto.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 (Funzionamento dell'Associazione)

1. Il funzionamento dell'AIS, degli Organi deliberativi e degli Organismi, nonché il conferimento delle cariche sociali avviene in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le tipologie di Soci/e.
2. Gli Organi, costituiti da una o più persone fisiche, hanno il potere e la facoltà, secondo le relative attribuzioni, di esprimere anche nei confronti dei terzi la volontà della Associazione. Agiscono per conto di una persona giuridica e compiono atti giuridici.
3. Gli Organismi, costituiti da una o più persone fisiche, consentono - con le loro attività - il funzionamento della Società, ma non compiono atti giuridici.

4. Gli Organi e gli Organismi dell'AIS possono dotarsi, se ritenuto necessario e/o opportuno, di Regolamenti attuativi dello Statuto, per consentire il proprio funzionamento e/o per disciplinare le modalità di svolgimento dei compiti e dei procedimenti che rientrano nel proprio ambito di competenza, nonché per adeguare le regole societarie alla normativa in vigore nel corso del tempo. I Regolamenti, fatto salvo quello dell'Assemblea, devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.
5. È interesse prioritario dell'AIS promuovere ogni azione necessaria ed opportuna per prevenire, regolare e risolvere situazioni di conflitto d'interessi e d'incompatibilità.
6. Tutti gli incarichi hanno una durata specifica, sono sottoposti al principio di rotazione e prevedono limiti espressi alla loro reiterazione.
7. L'assetto organizzativo dell'AIS garantisce la massima trasparenza delle modalità con cui le decisioni sono assunte e consente di individuare con chiarezza le specifiche responsabilità dei soggetti decisori, anche attraverso il decentramento funzionale alle Sezioni.

Articolo 10 (Organi ed Organismi dell'Associazione)

1. Il funzionamento dell'Associazione è garantito dall'esistenza di Organi e Organismi.
2. Sono Organi dell'AIS:
 - a) l'Assemblea dei Soci/e;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il/la Presidente;
 - d) il/la Vice Presidente;
 - e) il/la Tesoriere;
 - f) le Sezioni;
 - g) il Collegio dei Probiviri.
3. Sono Organismi dell'AIS:
 - a) Il/la Presidente Onorario/a;
 - b) il Consiglio dei Saggi/e;
 - c) il/la Presidente della Consulta;
 - d) la Consulta della Ricerca;
 - e) l'Ufficio di Segreteria.

Articolo 11 (Costituzione e convocazione dell'Assemblea dei Soci/e)

1. L'Assemblea è costituita dai/lle Soci/e Ordinari/e, dai/lle Soci/e Onorari/e, dai/lle Soci/e Sostenitori/trici e dai rappresentanti dei Soci collettivi.
2. L'Assemblea è convocata dal/la Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria, due volte l'anno, anche in via telematica, per l'approvazione dei prospetti di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA

bilancio preventivo e consuntivo e, ogni tre anni, per il rinnovo delle cariche sociali. In questo ultimo caso,

contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo organizza un Congresso Scientifico e, sentita la Consulta della Ricerca, propone il tema e formula il relativo programma.

3. L'Assemblea può essere convocata, quando sia ritenuto necessario, in seduta straordinaria.

4. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria a seguito di domanda specifica e motivata da parte della Consulta della Ricerca, del Consiglio dei Saggi, di almeno 1/5 dei/le Soci /e Ordinari/e.

Articolo 12

(Funzioni e attività dell'Assemblea dei/le Soci/e)

1. All'Assemblea dei Soci/e compete:
 - a) l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali integrazioni e/o modifiche;
 - b) l'approvazione del Codice Deontologico e le sue successive integrazioni e/o modifiche;
 - c) l'approvazione dei prospetti di bilancio, preventivo e consuntivo, predisposti annualmente;
 - d) l'approvazione del consuntivo triennale;
 - e) la discussione e la definizione degli orientamenti programmatici dell'Associazione;
 - f) l'elezione del/la Presidente e del/la Vice Presidente.
 - g) l'elezione di sette membri del Consiglio Direttivo;
 - h) l'approvazione dello scioglimento della Associazione.
2. L'Assemblea delibera su qualsiasi altro argomento di interesse societario.
3. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà più uno dei/le Soci/e (tenuto conto degli/le assenti giustificati/e) e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci/e presenti.
4. Le decisioni, le deliberazioni e ogni espressione della volontà dell'Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta degli/le iscritti/e partecipanti alla seduta della stessa aventi diritto di voto.
5. Hanno diritto di voto i/le Soci/e Ordinari/e in regola con il pagamento delle quote, i/le Soci/e Onorari/e e i/le rappresentanti dei/le Soci/e Sostenitori/trici.
6. L'approvazione dello Statuto e di ogni sua eventuale modifica o integrazione è efficace se all'Assemblea è presente la maggioranza assoluta dei/le Soci/e e se si esprimono favorevolmente almeno i 2/3 dei/le Soci/e presenti.

Articolo 13

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri: il/la Presidente, il/la Vice Presidente, il/la Presidente della Consulta della Ricerca e 7 membri.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA

2. Presidente e Vice Presidente vengono eletti/e dai/Ille Soci/e Ordinari/e, dai/Ille Soci/e Onorari/e, dai/Ille Soci/e Sostenitori/trici e dai/Ille rappresentanti dei Soci Collettivi presenti in Assemblea. Essi/e sono scelti/e tra i/le Soci/e Ordinari/e che siano o siano stati/e professori di prima fascia di discipline sociologiche nelle Università italiane e che abbiano regolarmente presentato la propria candidatura.
3. Gli altri 7 membri vengono eletti/e dai/Ille Socie Ordinari/e, dai/Ille Soci/e Onorari/e, dai/Ille Soci/e Sostenitori/trici e dai/Ille rappresentanti dei Soci Collettivi presenti in Assemblea e scelti tra:
a) docenti e ricercatori/trici di ruolo; b) studiosi/e di materie sociologiche non inseriti/e stabilmente in ambito accademico; c) altri/e professionisti/e che hanno maturato interessi di studio e/o ricerca in area sociologica .
4. Il /la Presidente della Consulta della Ricerca viene eletto/a dalla Consulta stessa.
5. I/le Soci/e interessati/e a divenire membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione della carica di Presidente della Consulta della Ricerca, dovranno annunciare la propria candidatura almeno un mese prima della data di convocazione dell'Assemblea.
6. Le modalità di presentazione delle candidature e di votazione di tutti membri del Direttivo sono specificate nel Regolamento generale di amministrazione e contabilità.
7. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con l'assunzione dei ruoli di Coordinatore/trice e Segretario/a di Sezione.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Articolo 14

(Funzioni e attività del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo formula gli indirizzi dell'attività dell'AIS ed elabora proposte relative alle iniziative di interesse generale.
2. Il Consiglio Direttivo approva la costituzione delle Sezioni e decide il loro scioglimento nei casi e secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza degli aventi diritto al voto:
 - a) delibera i propri Regolamenti interni e ratifica gli eventuali Regolamenti di funzionamento delle Sezioni, controllandone la conformità allo Statuto dell'Associazione;
 - b) formula proposte di modifica dello Statuto e attua le conseguenti modifiche del regolamento;
 - c) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi, da proporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci/e, rispettivamente entro il 31 dicembre di ogni anno precedente e entro il 31 marzo successivo;
 - d) convoca l'Assemblea dei/Ille Soci/e, in seduta ordinaria o straordinaria;
 - e) fissa l'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria triennale e formula, sentita la Consulta della Ricerca, il tema o i temi del Congresso scientifico triennale;
 - f) si attiva per realizzare un efficace collegamento con i rappresentanti dei/Ille sociologi/ghe negli organismi istituzionali;



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA

- g) delibera sulla richiesta di ammissione di nuovi/e Soci/e;
- h) definisce le quote di iscrizione;
- i) esprime pareri e formula proposte, ove richiesto da organi istituzionali;
- j) delibera l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro per specifiche iniziative, fissandone la durata;
- k) organizza, sentito il parere della Consulta della Ricerca, convegni scientifici nazionali ed internazionali;
- l) può delegare i suoi membri a compiere specifici atti;
- m) promuove e organizza scuole di formazione, pubblicazioni, studi e ricerche, come ogni altra iniziativa allo scopo di realizzare gli obiettivi e le attività previste agli articoli 2 e 3 del presente Statuto.

Articolo 15 **(Sedute del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal/la Presidente dell'AIS o dal/la Vice Presidente e procede secondo le norme stabilite nel Regolamento generale di amministrazione e contabilità.
2. Le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei/le componenti.
3. Salvo diversa previsione, il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei/le presenti. A parità di voti prevale il voto del/la Presidente.

Articolo 16 **(Norme di funzionamento del Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; nessun membro è eleggibile per un terzo mandato consecutivo.
2. La carica di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di componente del CNR, del CUN o di organi analoghi.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta, la decadenza è automatica.
4. In caso di dimissioni e decadenza contestuale del/la Presidente, del/la Vice Presidente e del/la Presidente della Consulta della Ricerca, si procede ad una nuova elezione.
5. In caso di dimissioni o decadenza degli altri membri del Consiglio Direttivo, subentrano i/le primi/e fra i/le non eletti/e. In loro assenza si procede a nuove elezioni.
6. In caso di dimissioni o decadenza del/la Presidente, subentra nel suo ruolo il/la Vice Presidente ed entra nel Consiglio Direttivo il/la primo/a dei/le non eletti/e.
7. In caso di dimissioni o decadenza del/la Vice Presidente (o di suo subentro alla Presidenza), il Consiglio Direttivo reintegrato provvede a sostituirlo/a con uno/a dei propri membri eleggendolo/a con votazione a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA

8. In caso di dimissioni o decadenza del/la Presidente della Consulta, si procede a nuova elezione da parte della Consulta della Ricerca.

Articolo 17 (Presidente)

1. Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dell'AIS. Può delegare al/la Vice Presidente o ad altri membri del Direttivo singoli atti.
2. Il/la Presidente ha la responsabilità di:
 - a) nominare il/la Tesoriere;
 - b) nominare il/la Segretario/a e provvedere alla istituzione dell'Ufficio di Segreteria;
 - c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
 - e) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - f) dare impulso alla vita della Associazione attraverso proposte ed iniziative che devono essere comunicate preventivamente al Consiglio Direttivo oppure dallo stesso ratificate nella prima seduta utile;
 - g) sovrintendere alle attività della Associazione assicurando l'unitarietà d'indirizzo nel conseguimento dei fini statutari;
 - h) compiere tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie per l'attività della Associazione, di concerto con il/la Tesoriere e l'Ufficio di Segreteria e con ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
 - i) presentare la relazione dell'attività svolta dalla Associazione nel triennio, all'Assemblea dei/le Soci/e;
 - j) curare i rapporti con Istituzioni, Enti di ricerca e Associazioni che operano a livello internazionale.
3. Il/la Presidente, al fine di individuare la persona più adatta a svolgere il ruolo di Tesoriere, può nominare anche un/a consulente amministrativo/a e/o contabile di fiducia che supporti le attività della Associazione e che non faccia parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 (Vice Presidente)

1. Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento del/la medesimo/a ed è delegato/a permanente ai rapporti istituzionali a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 19 (Tesoriere)



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA

1. Il/la Tesoriere ha la funzione di gestire le risorse finanziarie dell'Associazione e di assicurare il corretto e trasparente andamento contabile della stessa.
2. Il/la Tesoriere viene nominato/a dal/la Presidente, che lo/a sceglie tra i/le componenti del Consiglio Direttivo o tra professionisti/e esterni/e. Qualora il/la Tesoriere non sia membro del Consiglio Direttivo, può essere invitato/a alle riunioni dello stesso.
3. Al/la Tesoriere competono:
 - a) la riscossione delle quote associative;
 - b) la tenuta della contabilità e la gestione dei registri delle entrate e delle uscite;
 - c) la predisposizione dei documenti strumentali alla redazione del Bilancio preventivo e consuntivo della Associazione;
 - d) la tenuta dei rendiconti contabili delle Sezioni;
 - e) i rapporti con i fornitori e con i/le collaboratori/trici della Associazione;
 - f) i pagamenti delle fatture e delle note di spesa.
4. Il/la Tesoriere risponde direttamente della sua opera al/la Presidente dell'Associazione, che può revocarlo/a dall'incarico.

Articolo 20 (Sezioni)

1. Le Sezioni collaborano con il Consiglio Direttivo e tra loro per promuovere l'attività scientifica e culturale dell'AIS, anche con proprie iniziative autonome.
2. Le attività delle Sezioni sono disciplinate dal Regolamento generale di amministrazione e contabilità dell'Associazione.
3. Una Sezione viene costituita con provvedimento del Consiglio Direttivo, sentito il parere della Consulta della Ricerca, su proposta di almeno venticinque Soci/e Ordinari/e, i quali si impegnino a scegliere la Sezione stessa come sezione di voto.
4. Tutti i/le Soci/e in regola con i pagamenti delle quote sociali possono fare domanda di adesione ad una o più Sezioni, secondo le procedure fissate nel Regolamento generale di amministrazione e contabilità.
5. È fatto divieto ai/le Soci/e sia di ricoprire cariche sia di votare in più di una Sezione.
6. Costituiscono elettorato attivo e passivo, secondo quanto specificato nel Regolamento, tutti i/le Soci/e che hanno aderito alla Sezione come prima sezione di voto.
7. Ogni Sezione elegge un Consiglio Scientifico composto da un/a Coordinatore/trice, un/a Segretario/a e 7 membri.
8. Il/la Coordinatore/trice, il/la Segretario/a e i 7 membri sono eletti tra i/le Soci/e Ordinari/e.
9. Le procedure di votazione sono disciplinate dal Regolamento generale di amministrazione e contabilità.
10. Lo scioglimento delle Sezioni avviene con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere della Consulta della Ricerca, secondo quanto fissato dall'apposito Regolamento.

Articolo 21 (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo garante dell'applicazione e del rispetto delle norme statutarie dell'AIS.
2. Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 Soci/e nominati/e dal Consiglio dei Saggi/e.
3. La carica di membro del Collegio dei probiviri dura sei anni.
4. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta si riveli necessario e comunque su richiesta motivata da parte del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Saggi/e o di singoli Soci/e che ne abbiano fatto richiesta al Consiglio Direttivo o al Consiglio dei Saggi/e.
5. Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie che possono insorgere tra gli/le iscritti/e all'AIS, tra i/le Soci/e e l'Associazione, tra gli Organi e gli Organismi costitutivi dell'Associazione medesima, assicurandosi che le iniziative e le prese di posizione assunte dagli Organi, dagli Organismi e dai singoli/e siano conformi allo Statuto, ai Regolamenti esistenti e al Codice Deontologico.
6. In particolare il Collegio dei Probiviri delibera, comunicando le decisioni sia agli/le interessati/e sia al/la Presidente dell'Associazione, su questioni riguardanti:
 - a. le domande di iscrizione all'Associazione;
 - b. la disciplina associativa;
 - c. la rispondenza e la coerenza delle direttive e delle iniziative degli Organi e degli Organismi associativi con lo Statuto;
 - d. l'osservanza dello Statuto, del Codice Deontologico e degli eventuali Regolamenti;
 - e. il comportamento dei/le Soci/e conformemente alle norme dell'etica e della correttezza professionali e alle delibere degli Organi associativi;
 - f. i ricorsi in materia di votazioni degli Organi e degli Organismi associativi.
7. Il Collegio dei Probiviri può intervenire, nelle forme ritenute più opportune al caso, con lettere individuali o collettive, con colloqui privati o richiami ufficiali. Nei casi più gravi di infrazione dello Statuto, il Collegio può chiedere al Consiglio Direttivo la sospensione cautelare per periodi limitati o l'espulsione dei responsabili di gravi mancanze.

Articolo 22 (Presidente Onorario/a)

1. Il/la Presidente Onorario è un/a Socio/a Onorario/a nominato/a dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole della Consulta.
2. Il/la Presidente Onorario/a dura in carica tre anni; il suo mandato è rinnovabile.
3. Il/la Presidente Onorario/a, per i meriti acquisiti, rappresenta simbolicamente l'Associazione.
4. Al/lla Presidente Onorario/a competono:



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA

- a) la presidenza del Consiglio dei Saggi/e, la convocazione delle riunioni e la fissazione del relativo Ordine del giorno;
- b) la presidenza della Giunta elettorale per il rinnovo degli Organi della Associazione.

Articolo 23 (Consiglio dei Saggi/e)

1. Il Consiglio dei Saggi/e è composto dagli/le ultimi/e due *past presidents* dell'Associazione, dai/le due Soci/e Onorari/e nominati/e dal Consiglio Direttivo e dal/la Presidente Onorario/a dell'Associazione, nominato/a dal Consiglio Direttivo, che lo presiede.
2. Il Consiglio dei Saggi dura in carica per un triennio. È riconfermato o rinnovato, parzialmente o totalmente, entro tre mesi dalla elezione del nuovo Direttivo.
3. Al Consiglio dei Saggi competono le seguenti attribuzioni:
 - a) tutela lo Statuto dell'Associazione e sorveglia il suo buon andamento;
 - b) vigila sul rispetto delle norme;
 - c) nomina i membri del Collegio dei Probiviri, estraendoli al suo interno o al suo esterno;
 - d) chiede l'intervento del Direttivo o del Collegio dei Probiviri al fine di ristabilire le regole statutarie;
 - e) chiede, in caso lo ritenesse necessario, la riunione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci/e.
4. Il Consiglio dei Saggi/e può proporre al Consiglio Direttivo iniziative scientifiche, organizzative o promozionali, nonché emettere pareri sull'attività e le iniziative degli Organi dell'Associazione.
5. Il Consiglio dei Saggi/e, su esplicita richiesta, partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo nella persona del/la suo/a Presidente o di altra da lui/lei indicata.
6. Il Consiglio dei Saggi/e nomina, al suo interno, un/a Vice Presidente, che sostituisce a tutti gli effetti il/la Presidente Onorario/a, in sua assenza.

Art. 24 (Presidente della Consulta della Ricerca)

1. Il/la Presidente della Consulta della Ricerca viene eletto/a dalla Consulta stessa, entro tre mesi dall'elezione del Consiglio Direttivo.
2. Al/la Presidente della Consulta compete:
 - a) la convocazione e la presidenza della Consulta della Ricerca;
 - b) il coordinamento delle Sezioni;
 - c) la rappresentanza della Consulta nel Consiglio Direttivo.

Articolo 25 (Consulta della Ricerca)



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA

1. La Consulta della Ricerca è costituita dai/le Coordinatori/trici in carica delle Sezioni e da non più di 5 delegati/e dei Soci Collettivi.
2. È convocata almeno due volte l'anno dal/la suo/a Presidente.
3. La Consulta della ricerca svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge o conferma il/la proprio/a Presidente entro tre mesi dalla elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
 - b) discute l'attività scientifica delle singole Sezioni proponendo eventuali linee di coordinamento;
 - c) esprime parere al Consiglio Direttivo sui temi e i programmi dei convegni scientifici dell'Associazione.

Articolo 26 **(Ufficio di Segreteria)**

1. L'Ufficio di Segreteria viene istituito al fine di garantire l'efficiente ed efficace funzionamento della Associazione. Nel suo ambito possono essere previste, oltre al/la Segretario/a, altre figure, chiamate a coadiuvare l'Ufficio.
2. I/le componenti dell'Ufficio di Segreteria possono essere scelti/e tra i membri del Consiglio Direttivo, tra gli/le altri/e Soci/e Ordinari/e o tra professionisti/e esterni/e. Qualora i/le componenti dell'Ufficio di Segreteria non siano membri del Consiglio Direttivo, possono essere invitati/e alle riunioni dello stesso.
3. Il/la Segretario/a e i/le suoi/e collaboratori/trici sono nominati/e dal/la Presidente dell'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, e durano in carica fino allo scadere del mandato dello stesso.
4. Il/la Segretario/a presiede il proprio Ufficio costituito da Soci/e, o da persone esterne da retribuirsi, qualora sia ritenuto opportuno, secondo le forme ed i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. All'Ufficio di Segreteria compete:
 - a) la comunicazione con i/le Soci/e;
 - b) la comunicazione con gli altri Organi e Organismi della Associazione;
 - c) la gestione di tutti gli atti formali della Associazione, in stretta collaborazione con il/la Presidente;
 - d) la tenuta del protocollo generale della corrispondenza;
 - e) la tenuta dell'elenco dei Soci/e;
 - f) la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci/e;
 - g) la gestione del sito web dell'Associazione.

TITOLO III NORME SULLE ENTRATE E SUL PATRIMONIO

Articolo 27 (Entrate)

1. Le entrate patrimoniali dell' AIS sono costituite da:
 - a) contributi annuali dei/le Soci/e;
 - b) proventi di iniziative, anche editoriali, dell' AIS;
 - c) donazioni e contributi pubblici e privati.
2. L'importo delle quote associative è stabilito dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
3. Le quote o i contributi mediante i quali i/e Soci/e concorrono al finanziamento delle attività associative non sono rimborsabili ad alcun titolo.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di strutture rese disponibili da enti pubblici o privati.

Articolo 28 (Avanzi di gestione)

1. L' AIS non distribuisce, in modo né diretto né indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. I/le Soci/e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 29 (Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberata solo da una maggioranza qualificata, costituita da almeno 3/4 dei/le Soci/e Ordinari/e.
2. In caso di scioglimento dell' AIS, per qualunque causa, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altra società o associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA

3. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci/e nomina un Collegio di tre liquidatori/trici, stabilendone i poteri.

Articolo 30 (Modifiche allo Statuto e al Regolamento)

1. Il presente Statuto può essere modificato con 2/3 dei voti dei presenti all'Assemblea dei Soci/e convocata in seduta straordinaria, purché costituita con almeno la metà degli aventi diritto.
2. Le proposte di modifica possono essere inserite all'Ordine del giorno durante i lavori dell'Assemblea, con almeno 100 firme di Soci/e rappresentativi di tutte le categorie.
3. Le proposte di modifica possono essere altresì presentate dal Consiglio Direttivo e debbono essere rese note ai/le Soci/e, esclusivamente per iscritto, almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo può sottoporre proposte di modifiche a un voto postale o per via telematica. Il voto è valido se, entro due mesi, ha risposto la maggioranza degli/le aventi diritto. Sono approvate le modifiche ratificate da almeno i 2/3 dei/le Soci/e che hanno risposto.
5. Fatta salva la possibilità per gli Organi collegiali di dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Statuto, l'attività dell'Associazione è disciplinata da un Regolamento generale di amministrazione e di contabilità, che deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dallo stesso con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei/le suoi/e componenti.
6. Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei/le componenti ed entra in vigore a partire dalla successiva seduta del Direttivo.
7. Delle modifiche al Regolamento viene data notizia entro un mese ai/le Coordinatori/trici delle Sezioni e agli/le altri/e componenti della Consulta della Ricerca che possono inoltrare al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte di modifica. Il Consiglio Direttivo è tenuto a deliberare su tali proposte entro quattro mesi dal loro ricevimento.
8. Resta salva la possibilità per i/le Soci/e di richiedere modifiche del Regolamento seguendo le norme indicate nei precedenti commi.

Articolo 31 (Norme transitorie)

1. Nelle more della predisposizione ed approvazione del Regolamento generale di amministrazione e contabilità e degli eventuali Regolamenti di funzionamento previsti dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo provvede, con specifici provvedimenti, alla disciplina di quanto ritenuto opportuno e necessario per consentire il buon andamento della vita associativa.

Associazione Italiana di Sociologia

XIX

Sede Legale e Segreteria: c/o Università La Sapienza - via Salaria, 113 - 00198 Roma | CF: 97017900586
Tesoreria: c/o Dipartimento di Scienze Sociali, Università Federico II - V.co Monte della Pietà, 1 - 80138 Napoli
fax: +39 (0) 6 23 32 66 18 - info@ais-sociologia.it - www.ais-sociologia.it

Articolo 32
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nei Regolamenti attuativi dello stesso, si applicano le norme del Codice Civile e le vigenti leggi della Repubblica Italiana.